

N. 01570/2014REG.PROV.COLL.
N. 00838/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 838 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla

Società Tradeco S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Aldo ed Isabella Loiodice, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Ombrone, 12 Pal. B;

contro

Comune di Conversano, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Felice Ingravalle, con domicilio eletto presso Mario Sanino in Roma, viale Parioli 180;

nei confronti di

Lombardi Ecologia S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Angelo Clarizia e Gennaro Notarnicola, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Principessa Clotilde 2;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI, SEZIONE II, n. 225/2014, resa tra le parti, concernente affidamento dei servizi spazzatura, raccolta e trasporto rifiuti urbani.

Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Conversano e della Lombardi Ecologia S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista, in particolare, la sentenza della Sezione n. 1468 del 26 marzo 2014;

Relatore nella Camera di consiglio del giorno 1° aprile 2014 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti gli avvocati Aldo Loiodice, Angelo Clarizia, e Mario Sanino su dichiarata delega dell'avv. Massimo Felice Ingravalle;

DATO AVVISO alle parti, che nulla hanno osservato, circa la possibilità di definire il presente giudizio mediante decisione in forma semplificata, sussistendone tutti i presupposti di legge;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

RITENUTO che non sussistano ragioni idonee a giustificare il pur richiesto rinvio della trattazione della presente controversia, al quale l'appellata si è formalmente opposta;

PRESO ATTO che:

- avverso la sentenza del T.A.R. per la Puglia n. 225 del 2014 è stato già proposto dalla medesima appellante un rituale atto di appello, mediante impugnativa del relativo dispositivo e successivi motivi aggiunti dopo la pubblicazione integrale della decisione;

- che alla Camera di consiglio del 25 febbraio 2014, fissata per la trattazione

collegiale dell'incidente cautelare, la Sezione comunicava ai difensori delle parti la possibilità di definire la causa direttamente nel merito con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 60 e 120 C.P.A., stante la completezza della documentazione versata in atti ai fini decisorii; che i difensori delle parti condividevano l'intenzione della Sezione, auspicando la sollecita definizione nel merito della controversia; che, dopo la rituale discussione della causa, nel corso della quale i difensori non avevano rappresentato alcun motivo ostativo all'immediata decisione di merito (avendo in particolare il difensore dell'appellante espressamente rinunciato a tutti i termini, escludendo di dover articolare ulteriori difese), la causa è stata trattenuta in decisione;

- che, pertanto, la controversia ha ormai trovato definizione con la citata sentenza n. 1468 del 26 marzo 2014, con la quale la Sezione ha respinto nel merito l'appello principale della società Tradeco, dichiarato improcedibile l'appello incidentale della controinteressata e compensato le spese di lite;

RILEVATO :

- che nel frattempo, ma solo successivamente alla detta Camera di consiglio del 25 febbraio 2014, la difesa della società Tradeco, dopo avere depositato un'istanza di rimessione della causa sul ruolo onde acquisire il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado e consentire la proposizione di ulteriori motivi di appello, il 7 marzo 2014 depositava un atto di motivi integrativi di appello con annessa domanda cautelare, motivi con i quali, nella sostanza, da un lato, veniva contestata la declaratoria di improcedibilità del ricorso incidentale di primo grado da parte dell'impugnata sentenza di T.A.R.; dall'altro, erano ulteriormente riproposti i motivi posti a fondamento dell'originario ricorso principale di primo

grado;

- che con decreto della Sezione n. 1021 dello stesso 7 marzo 2014 è stata dichiarata inammissibile la nuova istanza di misure cautelari monocratiche, e nel contempo fissata la Camera di consiglio del 1° aprile 2014 per la trattazione collegiale del nuovo incidente cautelare;

- che la controinteressata ed il Comune di Conversano hanno eccepito l'inammissibilità, sotto plurimi profili, della proposizione di queste ulteriori doglianze avverso la medesima sentenza di primo grado;

- che alla odierna Camera di consiglio del 1° aprile 2014 le parti presenti sono state avvisate, ai sensi dell'art. 60 C.P.A., in ordine alla possibilità di definire la causa con sentenza in forma semplificata;

CONSIDERATO che il nuovo atto recante motivi integrativi d'appello avverso l'impugnata sentenza del T.A.R. per la Puglia si rivela inammissibile sulla scorta di consolidati principi, elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato (cfr. tra i tanti Cass. civ., SS.UU., 22 aprile 2013, n. 9688; 5 aprile 2007, n. 8521; C.d.S., VI, 27 gennaio 2012, n. 397; V, 6 luglio 2012, n. 3966; IV, 31 gennaio 2007, n. 401; C.G.A., 25 settembre 2001, n. 463; C.d.S., IV, 7 luglio 2000, n. 3818), in forza dei quali:

- il divieto di frazionamento dei mezzi di impugnazione, sotteso al principio di consumazione delle impugnazioni sancito dagli artt. 358 e 387 c.p.c. (che connota qualsiasi processo retto, come anche quello amministrativo, dal principio della domanda e da quello dispositivo), impedisce alla parte che abbia proposto un primo gravame di proporre un secondo, pur quando siano ancora pendenti i relativi termini;

- che una limitata eccezione a tale principio è prevista nel solo caso in cui il

primo atto di impugnazione sia stato proposto in modo irrituale e ad esso segua, nel rispetto dei termini perentori previsti dalla disciplina legale di riferimento, un secondo atto di impugnazione inteso a sostituire il precedente viziato (a condizione, in tal caso, che nell'intervallo corrente fra la proposizione delle due impugnazioni non sia sopraggiunta una decisione di inammissibilità, irricevibilità o improponibilità del primo gravame) ;

OSSERVATO che nel caso di specie non vi è possibilità di dubitare che l'appello avverso la sentenza oggetto del presente giudizio fosse stato proposto ritualmente, tanto da essere stato esaminato e respinto nel merito dalla più volte menzionata sentenza della Sezione n. 1468/2014 (né, del resto, ai nuovi motivi integrativi è stata assegnata la funzione di sanare un'ipotetica inammissibilità del precedente appello);

RITENUTO che, per conseguenza, non sussistendo gli estremi per invocare l'applicazione della vista eccezione al principio di consumazione delle impugnazioni, i motivi integrativi da ultimo proposti incorrono nel divieto di frazionamento dei mezzi di impugnazione, con la conseguenza di risultare inammissibili;

CONSIDERATO che, per quanto precede, risulta infondata in radice l'affermazione di parte secondo cui i termini di proposizione dell'appello non avrebbero potuto formare oggetto di rinuncia ad opera del difensore ma solo della parte da questo assistita, dal momento che alla Camera di consiglio del 25 febbraio del 2014 la facoltà di appellarsi era già preclusa in radice dal predetto divieto di frazionamento;

OSSERVATO, in conclusione, che il nuovo atto recante motivi integrativi d'appello deve essere dichiarato inammissibile, con liquidazione delle spese, secondo soccombenza, mediante il seguente dispositivo;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), dichiara inammissibili i motivi integrativi d'appello proposti dalla soc. Tradeco.

Condanna la medesima società al rimborso alle appellate delle ulteriori spese processuali, che si liquidano in favore di ciascuna delle aventi diritto nella misura di euro duemila, oltre gli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 1° aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

Mario Luigi Torsello, Presidente

Fulvio Rocco, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)